

COMUNICAZIONE COMODATO D'USO GRATUITO

Si mette in evidenza che la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 18/09/2012, al punto n. 3 del dispositivo, prevede espressamente che per poter beneficiare dell'applicazione dell'aliquota agevolata del 7,6 per mille prevista per le "Unità immobiliari, e relative pertinenze ammesse per legge per l'abitazione principale, concesse in uso gratuito a parenti di 1° grado che la occupano a titolo di abitazione principale", deve essere presentata copia del contratto di comodato d'uso gratuito regolarmente registrato o, in alternativa, relativa dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi D.P.R. 445/2000 attestante gli estremi di registrazione del comodato, i dati del contribuente e gli estremi identificativi dell'immobile.

Coloro che hanno eventualmente interpretato in modo diverso tale disposizione, possono versare a conguaglio la differenza d'importo dovuta entro il 17 dicembre 2012.

Si precisa che eccezione va fatta per il CONIUGE SUPERSITE al quale, ai sensi dell'art. 540 del Codice Civile, "é riservato il diritto di abitazione sulla casa familiare se di proprietà del defunto o comuni". Pertanto se il coniuge fosse esclusivo proprietario della residenza familiare, ovvero la casa fosse in comproprietà tra i coniugi, il coniuge superstite diviene **l'unico soggetto passivo IMU in forza del diritto di abitazione conseguito quale legato ex lege (e quindi a prescindere dalla ripartizione della nuda proprietà tra gli eredi), e **l'aliquota da applicare è quella prevista per l'abitazione principale.****